



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 121 del 15/07/2010**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 luglio 2010, n. 774

Approvazione Accordo di Programma sottoscritto in data 15 dicembre 2009 tra Regione Puglia ed il Comune di Foggia per la realizzazione di un complesso polifunzionale di fabbricati per servizi e residenze denominato “Cittadella Ecologica S. Maria” in Foggia alla via Lucera in contiguità del complesso ospedaliero 5. S. Maria Bambina, in variante al P.R.G. vigente, progetto proposto dalla Soc. “Pasquale Ciuffreda e Figli s.r.l.”.

### **IL PRESIDENTE DELLA REGIONE**

VISTO che ai sensi dell’art. 34 del D.lgs n. 267/2000, in data 15 dicembre 2009 è stato sottoscritto dalla Regione Puglia e dal Comune di FOGGIA apposito “Accordo di Programma”, autorizzato dalla Giunta Regionale con deliberazione n° 1826 del 06.10.2009 per la realizzazione di un complesso polifunzionale di fabbricati per servizi e residenze denominato “Cittadella Ecologica 5. Maria” in Foggia alla via Lucera in contiguità del complesso ospedaliero 5. Maria Bambina, in variante al P.R.G. vigente, progetto proposto dalla Soc. “Pasquale CIUFFREDA e Figli s.r.l.” di FOGGIA;

VISTA la deliberazione n. 9 del 14 gennaio 2010 con la quale il Consiglio Comunale di FOGGIA ha ratificato, ai sensi del V comma dell’art. 34 del D.lgs n. 267/2000, il suddetto “Accordo di Programma”;

VISTO che dagli elaborati del Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio approvati con delibera di G.R. n. 1748 del 15/12/2000 l’area oggetto d’intervento è classificata nell’Ambito territoriale esteso di valore normale “E” e, pertanto, per le opere in progetto non è previsto il rilascio del parere paesaggistico in base all’art. 5.03 delle Norme Tecniche di Attuazione del predetto Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio;

VISTO che l’area d’intervento, per quanto accertabile sulle planimetrie agli atti d’ufficio, non è ricompresa nei SIC e ZPS di cui al D.P.R. 12/4/2000 e che l’intervento oggetto di A. di P. non è assoggettabile alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 357/97 e ss.mm. ed ii.;

VISTO che l’efficacia della variante urbanistica connessa all’Accordo di Programma è stata subordinata all’acquisizione del parere espresso dell’Ufficio Struttura Tecnica Provinciale di Foggia dell’Assessorato Regionale ai LL.LL. dato che le aree oggetto d’intervento risultano gravate dal vincolo sismico ex lege n. 64/74 e D.P.R. 06/06/2001 n. 380, nonché all’applicazione delle disposizioni di cui al D.lvo n. 4 del 06.01.2008;

VISTO il parere favorevole espresso, ai sensi dell’art. 89 del D.P.R. n. 380/2001 (ex art. 13 della legge

n. 64/74), dall'Ufficio Struttura Tecnica Provinciale di FOGGIA (Genio Civile) con nota A0064/n. 585 del 05.01.2010;

VISTA la determina n. 165 dell'11.05.2010 con la quale il Dirigente dell'Ufficio Programmazione VIA e Politiche Energetiche/VAS della Regione Puglia ha ritenuto la variante urbanistica alla via Lucera - Foggia per la realizzazione di un complesso polifunzionale di fabbricati per servizi e residenze denominato "Cittadella Ecologica 5. Maria" (proponente "Pasquale CIUFFREDA e Figli s.r.l.") esclusa dalla procedura di V.A.S. per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni contenute nella predetta determina n. 165/2010;

VISTO il IV comma dell'art. 34 del D.lgs n. 267/2000 il quale prevede l'approvazione dell'Accordo di Programma da parte del Presidente della Giunta Regionale determinando, in tale modo, le eventuali e conseguenti variazioni alla strumentazione urbanistica vigente;

## DECRETA

- E' approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 34 del D.lgs n. 267/2000, anche ai fini della variante allo strumento generale vigente nel Comune di FOGGIA, "Accordo di Programma" per la realizzazione di un complesso polifunzionale di fabbricati per servizi e residenze denominato "Cittadella Ecologica S. Maria" in Foggia alla via Lucera in contiguità del complesso ospedaliero S. Maria Bambina, in variante al P.R.G. vigente, progetto proposto dalla Soc. "Pasquale CIUFFREDA e Figli s.r.l." di FOGGIA sottoscritto in data 15 dicembre 2009 dalla Regione Puglia e dal Comune di FOGGIA.

Il presente Decreto ha rilevanza esclusivamente ai fini urbanistici, non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale e si intenderà caducato di diritto e conseguentemente posto nel nulla qualora i relativi lavori non inizino, a qualsiasi titolo e ragione, entro il termine improrogabile di diciotto mesi dalla data di pubblicazione sul B.U.R.P. del presente Decreto di approvazione dell'A. di P., riacquistando le aree interessate la originaria destinazione prevista nel vigente strumento urbanistico.

Lo stesso Decreto sarà inserito nella raccolta ufficiale dei Decreti del Presidente della Regione e sarà pubblicato sul B.U.R. ai sensi del comma a) dell'art. 6 della l.r. del 12 aprile 1993, n° 13.

Bari, 5 luglio 2010

Vendola

---